

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4496 del 05/09/2018
Oggetto	Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs n. 152/2006 alla Ditta FATA INERTI Srl con sede Legale in Comune di Castellarano, Località Il Pioppo relativa ad impianto mobile per eseguire l'operazione di R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche, di rifiuti Speciali non pericolosi
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4680 del 04/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno cinque SETTEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Oggetto: Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs n. 152/2006 alla Ditta **FATA INERTI Srl** con sede Legale in Comune di Castellarano, Località Il Pioppo relativa ad impianto mobile per eseguire l'operazione di R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche, di rifiuti Speciali non pericolosi.

LA DIRIGENTE

Visto:

- l'art. 16 comma 2 della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni di autorizzazione nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), già esercitate dalle Province in base alla legge regionale, sono esercitate attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Visti:

- il Decreto Legislativo 03/04/2006 n.152 “Norme in materia ambientale”;
- l'art. 208 del D.Lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
- il D.M. 05/02/1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22”;
- la Legge Regionale n.3/99 “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Circolare del Ministero Ambiente n. 4064 del 15/03/2018 “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
- il D.Lgs. 104/2017, recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”;
- la L.R. 20/04/2018 n.4: “Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti”;

Vista la domanda ai sensi dell' art. 208 del D. Lgs.152/2006, acquisita al protocollo ARPAE al n. 6304 del 18/05/2018 e successive integrazioni acquisite al protocollo n. 8064 del 25/06/2018, presentata dalla Ditta **FATA INERTI Srl**, per il rilascio di autorizzazione relativa all'impianto mobile di gestione rifiuti per lo svolgimento dell'attività R5 “Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche di rifiuti speciali non pericolosi”;

Atteso che nella sopracitata domanda e nelle relative integrazioni, inerenti l'impianto mobile di gestione rifiuti, la Ditta riferisce quanto segue:

- L'operazione di recupero R5 di rifiuti inerti edili non pericolosi viene svolta in apposite campagne mobili mediante frantoio mobile del tipo “Gasparin Omg Srl CRUSHER TRACK -

GI106C DIABLO, matricola n.17013, anno di costruzione 2018”, dotato di separatore magnetico, matricola n. 18-044.

- L'impianto mobile ha una potenzialità giornaliera massima pari a 2.200 t/giorno e una potenzialità annua massima pari a 528.000 t/anno. Ipotizzando un utilizzo alla potenzialità massima della macchina per 220 t/h per 10 ore/giorno e 240 giorni all'anno, i rifiuti che possono essere trattati dalla macchina sono infatti pari a 528.000 t/anno.
- La Ditta prevede di svolgere attività di recupero con operazione R5, mediante l'impiego del sopradetto frantoio mobile, di rifiuti inerti provenienti da operazioni di costruzione e demolizione e da attività di fabbricazione di cemento, calce e gesso e loro manufatti, riconducibili alle seguenti tipologie del D.M. 05/02/1998 e s.m.i:
 - 7.1, attività 7.1.3 lettera a) per i rifiuti identificati dai codici EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904
- Prima dello svolgimento dell'attività di recupero viene verificata sia la corretta attribuzione dei codici EER ai rifiuti oggetto di trattamento, sia la non pericolosità dei EER identificati da codici a specchio mediante analisi fornite dal Committente o effettuate direttamente. Non vengono trattati rifiuti contaminati da amianto.
- L'operazione di recupero R5 si svolge mediante le fasi meccaniche di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica dei materiali inerti e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate, al fine di ottenere materie prime secondarie (m.p.s.) per l'edilizia, così come indicato al punto 7.1.3 lettera a) del DM 5/2/98. Tali materie prime secondarie presentano caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205, ed eluato del test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al D.M. 05/02/98.
- Il materiale ottenuto dal processo di recupero viene lasciato in loco o impiegato fuori sito, così come indicato dal committente e precisato in sede di comunicazione di attivazione della campagna mobile.
- I rifiuti derivati dall'attività di recupero vengono stoccati separatamente dai prodotti ottenuti dalla macinazione e correttamente identificati con pannelli mobili. Eventuali rifiuti quali legno, cartone, plastica, imballaggi misti provenienti dalla selezione preliminare al trattamento rimangono sotto la responsabilità dei titolari dei cantieri presso cui si svolgono le campagne mobili.
- Le polveri diffuse generate dall'operazione di macinazione sono abbattute mediante un impianto di nebulizzazione automatica sui nastri e sotto la bocca di carico del frantoio mobile, che mantiene umido il materiale in lavorazione, riducendo così la formazione di polveri diffuse durante l'operazione di macinazione. Le misure di protezione dagli agenti atmosferici vengono definite in sede di singola campagna in relazione alle caratteristiche del cantiere e del contesto ambientale.
- Relativamente alla materia scarichi, l'attività di frantumazione svolta nelle campagne con il mezzo mobile non genera scarichi idrici.
- Relativamente alla materia rumore, le valutazioni previsionali relative alle emissioni sonore connesse all'operazione di frantumazione vengono effettuate nei cantieri dove sono svolte le campagne mobili, e pertanto oggetto di valutazione nell'ambito delle comunicazioni delle campagne mobili stesse.
- L'impianto non è da assoggettarsi alla normativa antincendio di competenza dei Vigili del Fuoco, in quanto l'attività non rientra tra quelle disciplinate dall'Allegato I del DPR 151/2018.

- L'impianto mobile, quando non utilizzato nelle campagne di recupero rifiuti, è ricoverato nella sede operativa della Ditta in località Il Pioppo, Comune di Castellarano (RE), foglio 52 mappali 64-65-77.

Preso atto che il Comune di Castellarano nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi ha espresso proprio parere, anche trasmesso formalmente ed acquisito al protocollo ARPAE al n. 8506 del 04/07/2018, riferendo che il rimessaggio dell'impianto mobile presso la sede della Ditta in località Il Pioppo a Castellarano è compatibile sotto il profilo edilizio e della disciplina urbanistica attuativa del Comune di Castellarano, riferendo inoltre che, sia per la materia di gestione rifiuti, che anche ai fini dell'incidenza sulla matrice rumore, detto impianto mobile non potrà essere utilizzato per l'attività di trattamento rifiuti nello stesso sito presso cui è ricoverato senza preventiva autorizzazione alla gestione rifiuti;

Visto altresì il parere favorevole della Provincia di Reggio Emilia, acquisito al protocollo ARPAE al n. 10774 del 23/08/2018, in cui si riferisce che non si ritengono applicabili le disposizioni del PTCP in materia di localizzazione di impianti di gestione rifiuti;

Dato atto che la Conferenza dei Servizi ha espresso esito favorevole per la domanda in oggetto, evidenziando altresì che:

- le disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale sono state modificate di recente con la normativa statale consistente nel D.Lgs. 104/2017 e con la L.R. 4/2018, pertanto per le campagne mobili occorre valutare l'attivazione preventiva di istanza di Procedura di assoggettabilità a VIA nei casi ivi previsti;
- per il rilascio dell'autorizzazione dell'impianto mobile di cui trattasi non sono pertinenti i titoli abilitativi ambientali relativi alle emissioni in atmosfera, allo scarico dei reflui, i titoli edilizi e quelli in materia di rumore si riferiscono all'esecuzione delle campagne mobili;

Su proposta del Responsabile del Procedimento in base agli esiti dell'istruttoria;

DETERMINA

- di autorizzare ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs n. 152/2006 la Ditta **FATA INERTI Srl** con sede Legale in Comune di Castellarano Località Il Pioppo per l'impianto mobile per eseguire l'attività di recupero R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche, di rifiuti speciali non pericolosi elencati nell'allegato 1;

- che l'impianto deve essere gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. L'operazione di recupero **R5** - Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche deve essere effettuata conformemente a quanto indicato nelle relazioni tecnico-gestionali.
2. Nell'impianto possono essere trattate le tipologie e la quantità di rifiuti riportate per singolo codice EER nell'allegato 1 sopracitato e complessivamente il seguente quantitativo:

Operazione	Quantità (Ton./anno)
R5 Speciali non pericolosi	528.000

3. Per l'effettuazione delle campagne con mezzo mobile, la Ditta deve presentare comunicazione ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006 e deve preventivamente ottemperare alla vigente normativa di assoggettabilità a procedure di VIA (Screening).

4. A norma del comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, almeno 60 giorni prima d'iniziare l'attività, la Ditta deve trasmettere alla Regione (per la Regione Emilia-Romagna ad ARPAE), al Comune nel cui territorio si trova il sito prescelto, le dettagliate specifiche relative alla campagna di attività, nonché l'ulteriore documentazione richiesta, allegando copia della presente autorizzazione e della iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti. In particolare devono essere comunicati:

- nome dell'impresa presso cui si eseguirà il trattamento;
- indirizzo e planimetria del luogo presso cui si eseguirà il trattamento, con individuate le strutture che si intendono demolire, la localizzazione del rifiuto da trattare, la collocazione dei materiali di risulta, il posizionamento dell'impianto;
- n° Foglio e n° mappale del luogo presso cui si eseguirà il trattamento;
- copia dell'atto o riferimenti (permesso di costruire, SCIA ecc.) con il quale è stata autorizzata dal Comune l'esecuzione dell'intervento;
- quantitativi e tipologia dei rifiuti da trattare;
- periodo e tempo previsto per l'esecuzione del trattamento;
- destino dei rifiuti trattati;
- responsabile tecnico dell'impianto

5. La Ditta è tenuta a verificare la natura e classificazione dei rifiuti, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti pericolosi e di materiale contenente amianto o da esso contaminato.

6. Le frazioni inerti ottenute dalla attività di recupero devono avere un eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dalla vigente normativa.

7. Il materiale prodotto dall'operazione di recupero dei rifiuti della tipologia 7.1 del D.M. 05/02/1998 deve essere conforme alle norme di settore, in particolare alla Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205 (allegato C) e requisiti necessari al suo impiego.

8. Tutte le singole movimentazioni dei rifiuti devono essere annotate su appositi registri di carico e scarico in conformità con quanto previsto dall'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006.

9. Tutti i materiali di risulta delle operazioni di cernita e selezione (es. metalli, plastica, cavi) devono essere separati dai materiali destinati al riutilizzo ed avviati in apposito impianto autorizzato in materia di rifiuti.

10. I rifiuti che possono dar luogo alla fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per liquidi.

11. L'impianto e tutte le componenti elettro-meccaniche accessorie utilizzate (pale meccaniche, pinze, ecc.) devono rispettare le direttive comunitarie 2006/42 CE "Direttiva macchine" e, per quanto applicabili, CEE 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione.

12. In caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di

materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere smaltiti presso impianti autorizzati.

13. La Ditta deve comunicare eventuale variazione del ricovero (posizionamento stabile) del mezzo mobile. In tal caso, il mezzo deve essere ubicato in sito che sia in disponibilità della Ditta con destinazione coerente alle normative urbanistiche.

14. L'impianto e l'attività di campagne con il mezzo mobile dovranno attenersi ai requisiti, disposizioni ed atti in materia di impatto acustico.

15. Ai fini dell'incidenza sulla matrice rumore, e comunque coerentemente allo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti in conformità con la vigente autorizzazione in materia rifiuti e le norme di settore, l'impianto mobile non potrà essere utilizzato per l'attività di trattamento rifiuti all'interno del sito posto in località Il Pioppo presso cui l'impianto mobile è tenuto in rimessaggio. In caso contrario, la Ditta dovrà presentare modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/06 comprensiva di tutte le informazioni previste, tra cui quelle in materia di rumore.

16. La Ditta ai fini della campagna con il mezzo mobile, per i cantieri previsti nel territorio regionale dell'Emilia-Romagna, dovrà effettuare la comunicazione al Comune territorialmente competente per la stessa campagna ai sensi delle disposizioni sulle attività rumorose, oppure dovrà presentare al Comune la domanda di autorizzazione in deroga qualora non si rispettino i limiti acustici previsti delle predette disposizioni; in caso di cantieri collocati fuori Regione Emilia-Romagna, le eventuali richieste di deroga dei limiti del rumore e di altri requisiti previsti in materia di rumore dovranno attenersi alle norme nazionali e alle specifiche disposizioni regionali e comunali.

17. La Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività e dell'impianto e che, con l'opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni necessarie a minimizzare le emissioni acustiche del macchinario.

18. Ai fini del contenimento delle emissioni diffuse di polvere del mezzo mobile, deve essere mantenuto in efficienza il sistema automatico di nebulizzazione di acqua, che dovrà essere funzionante per la singola campagna.

19. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari atti all'abbattimento delle polveri che potrebbero formarsi nelle campagne sia durante le operazioni di frantumazione sia direttamente dai cumuli del materiale stoccato.

20. I materiali ottenuti dalle operazioni di frantumazione stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento.

21. Durante l'operatività dell'impianto mobile i sistemi di bagnatura di materiali particolarmente polverulenti dovranno essere impiegati e regolati in modo tale da garantire un adeguato inumidimento dei materiali finalizzato al contenimento delle emissioni di polveri in atmosfera, evitando che eccessivi quantitativi d'acqua irrorata possano provocare fenomeni indesiderati di ruscellamento e formazione di pozze.

22. Tutte le fasi di lavorazione, ivi comprese le operazioni di carico e scarico dei materiali dovranno essere condotte in modo tale da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo di qualsiasi materiale/sostanza ed evitare la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti anche in fase di movimentazione e/o trasporto dei rifiuti stessi.

23. Le campagne mobili di recupero dovranno essere effettuate in modo da evitare il dilavamento dei materiali ai fini della tutela delle acque superficiali e sotterranee, del suolo e del sottosuolo.

24. Eventuali acque reflue provenienti dalle aree di cantiere ove viene effettuato il trattamento dei rifiuti dovranno essere raccolte e trattate prima del loro recapito finale, acquisendo, ove previsto, eventuale titolo abilitativo per lo scarico.

25. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione di odori e la dispersione di aerosol.
26. L'impianto dovrà operare in area dotata di adeguata recinzione e cartellonistica di avvertimento al fine evitare l'accesso dei non addetti ai lavori.
27. La gestione del mezzo mobile dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di quanto riportato nei libretti di uso e manutenzione delle case costruttrici.
28. L'utilizzo dell'impianto sia permesso al personale autorizzato dal datore di lavoro ed idoneamente formato, informato ed addestrato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuale e specifiche attrezzature di lavoro.
29. Nel corso dell'attività dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare adottando eventuali provvedimenti a tutela dei lavoratori che operano con il mezzo e di quelli che operano nelle aree limitrofe ad esso.
30. L'autorizzazione dovrà essere custodita presso la sede legale della Ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia dell'autorizzazione con allegata la "dichiarazione di conformità CE" del mezzo dovranno essere disponibili presso i siti nei quali l'impianto mobile sarà operativo.
31. La Ditta è tenuta a presentare le garanzie finanziarie entro il termine massimo di 180 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, con gli importi riportati nel seguente schema e facendo riferimento agli estremi del presente atto, ai fini dell'accettazione delle medesime da parte della scrivente Agenzia:

Operazioni	Classe	Importo Calcolato €	Importo Garanzia €
R5	NP	250.000,00	250.000,00
TOTALE GARANZIA €			250 000,00
NP: Rifiuti Speciali non Pericolosi			

La garanzia finanziaria deve essere costituita, avvalendosi degli schemi di cui agli allegati B o C della delibera della Giunta Regionale n.1991 del 13/10/2003, nei seguenti modi tra loro alternativi:

- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
- da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche e integrazioni;
- da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione servizi;

32. Gli effetti e l'efficacia della autorizzazione, sono sospesi fino alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte della ARPAE, della garanzia finanziaria.
33. Deve essere comunicata preventivamente ad ARPAE ogni variazione (in materia di recupero rifiuti) che si intende effettuare, al fine dei necessari provvedimenti amministrativi di competenza.
34. Deve essere comunicata immediatamente ad ARPAE ogni eventuale variazione inerente l'assetto societario o cessione, vendita o dismissione dell'impianto oggetto del presente provvedimento.

La Ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal presente provvedimento.

La presente autorizzazione è rinnovabile. A tal fine, entro 180 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda ad ARPAE SAC Reggio Emilia, quale autorità competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La presente autorizzazione ha validità 10 anni dalla data del presente atto.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Bollo assolto con MARCA DA BOLLO identificativo n. 01161033690993

Pratica 16068/2018

Allegato n. 1 per l'attività di:

- R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;
 - di rifiuti speciali non pericolosi

EER	Denominazione Rifiuto (operazioni consentite:R5)	Ton/anno
101311	Rifiuti dalla produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	-
170101	Cemento	-
170102	Mattoni	-
170103	Mattonelle e ceramiche	-
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	-
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	-
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	-
Totale Rifiuti speciali non pericolosi		528.000

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n. del

Reggio Emilia, li..... Qualifica e
firma"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.